

REGOLAMENTO (UE) N. 258/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 MARZO 2012

Manuale per la compilazione del modulo di autorizzazione all'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni (Allegato II al Regolamento) e degli allegati alla circolare del 22 ottobre 2013



LEGENDA

Al fine di facilitare la comprensione della nomenclatura utilizzata nel presente manuale, si forniscono le seguenti definizioni:

✓ Modulo: si intende il documento di tre pagine, "Allegato II" al Regolamento (UE) n. 258/2012 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che costituisce, di fatto,

l'autorizzazione all'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e

munizioni. Frutto dell'elaborazione comunitaria, è immodificabile nel suo format.

Allegato alla presente pubblicazione nella sua versione cartacea aggiornata, è scaricabile, in

formato PDF compilabile, nella sezione Armi dei servizi Per il cittadino del sito della

Polizia di Stato, all'indirizzo internet http://www.poliziadistato.it.

✓ Modello 1: si intende la *pagina 1* del modulo.

✓ Modello 1 bis: si intende la *pagina 2* del modulo; integra le pagine 1 e 3 nelle ipotesi di autorizzazione

all'esportazione di tipo singola e multipla, in presenza di più articoli, e di

autorizzazione all'esportazione di tipo globale.

✓ Pagina 3: si intende, per l'appunto, la pagina 3 del modulo, dedicata agli aspetti doganali, integra

le pagine 1 e 2 e, nei casi in cui non sia richiesta la compilazione del Modello 1 bis

(pagina 2), costituisce la naturale prosecuzione del Modello 1 (pagina 1).



MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "MODELLO 1 (Pagina 1)"

Le informazioni richieste dal "Modello 1", prevedono il coinvolgimento sia del richiedente l'autorizzazione all'esportazione sia dell'Autorità di P.S. competente al rilascio.

Di stretta pertinenza dell'esportatore, quindi, è la compilazione dei punti contraddistinti dai numeri 1., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 13.bis., 14., 15., 16., 17., 18., 19. e 20..

Tra questi, i punti 7., 10., 11., 12., 17. e 20., rientrano nel novero di quelli per i quali la compilazione è solo eventuale; ne è richiesta la redazione solo quando l'informazione sia conosciuta o si verifichi una peculiare situazione che la renda necessaria.

Infine, solo per i punti 11. e 13.bis. è possibile il differimento della comunicazione delle informazioni relative, secondo le modalità che saranno di seguito descritte.

La compilazione dei punti 2., 3., 4. e 6., nonché quelli relativi alla data del rilascio dell'autorizzazione all'esportazione ed alla sua sottoscrizione, sono riservati all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente.



MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "MODELLO 1 (Pagina 1)" "Parti da compilare a cura dell'esportatore"

Preliminarmente, va indicata la tipologia di autorizzazione all'esportazione richiesta, ovvero se si tratti di

SINGOLA

MULTIPLA

GLOBALE

L'autorizzazione o licenza **SINGOLA** è concessa a uno specifico esportatore per una spedizione di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale identificato o destinatario di un Paese terzo;

L'autorizzazione o licenza MULTIPLA è concessa a uno specifico esportatore per più spedizioni di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni ad un solo utilizzatore finale o un solo destinatario identificato di un Paese terzo;

L'autorizzazione o licenza GLOBALE è concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a diversi utilizzatori finali o destinatari individuati di uno o più Paesi terzi.



MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "MODELLO 1 (Pagina 1)" "Parti da compilare a cura dell'esportatore"

L'autorizzazione all'esportazione globale è connotata da significativi elementi di novità rispetto all'ordinamento precedente.

Come detto, questa autorizzazione prevede la compilazione di un separato Modello 1 bis (pagina 2) per ciascun diverso esportatore e si concretizza in un unico provvedimento amministrativo, al quale si applicherà il termine previsto dall'art. 7, comma 4, del Regolamento a far data dall'ottenimento dell'ultima informazione utile ricevuta.

Per le sue specifiche peculiarità, la licenza globale può avere una validità variabile, compresa tra un massimo di 2 o 3 anni - a seconda che si tratti di materiali le cui autorizzazioni sono direttamente connesse, rispettivamente, alle attività di cui agli artt. 28 e 31 del T.U.L.P.S., - ed un minimo che sarà determinato in relazione al più basso periodo di validità, tra le varie autorizzazioni all'importazione dei singoli Paesi, allegate alla richiesta dell'esportatore. Appare evidente che tale tipologia di autorizzazione assume una particolare rilevanza semplificatoria allorquando le autorizzazioni all'importazione, dei vari Paesi terzi destinatari, abbiano durate analoghe.



MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "MODELLO 1 (Pagina 1)" "Parti da compilare a cura dell'esportatore"

1. ESPORTATORE:

Vanno indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale (codice E.O.R.I.: *Economic Operator Registration and Identification*) della persona fisica (titolare di licenza di P.S., di un suo sostituto o rappresentante in essa eventualmente indicati) e gli estremi della persona giuridica - denominazione, ragione sociale, luogo della sede e numero di partita IVA (Codice E.O.R.I.) della ditta - in nome e per conto della quale si opera l'esportazione.

5. DESTINATARIO:

Vanno indicati i dati relativi alla persona giuridica - denominazione, ragione sociale, luogo della sede e, se esistente, il codice E.O.R.I. - verso cui effettuare l'esportazione.

L'indicazione anche di una persona fisica (titolare o rappresentante legale dell'azienda) consentirà una più agevole e rapida attività istruttoria che determinerà un sensibile abbassamento dei tempi necessari al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione.

7. AGENTE(I)/RAPPRESENTANTE(I):

Qualora diverso dall'esportatore, indicare i dati relativi allo spedizioniere doganale, sia esso persona fisica (dati anagrafici e codice fiscale ovvero codice E.O.R.I.) o giuridica (denominazione, ragione sociale, luogo della sede e numero di partita IVA ovvero E.O.R.I.).



MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "MODELLO 1 (Pagina 1)" "Parti da compilare a cura dell'esportatore"

8. Paese(I) d'esportazione:

Va indicato, ovviamente, "Italia", considerato che tale punto deve riferirsi allo Stato membro che concede l'autorizzazione all'esportazione; ed il corrispondente Codice da indicare è "**IT**".

9. PAESE(I) D'IMPORTAZIONE E NUMERO(I) DELLA(E) AUTORIZZAZIONE(I) ALL'IMPORTAZIONE:

Indicare lo Stato destinatario dei materiali e l'eventuale numero (o altro elemento distintivo) del certificato o autorizzazione all'importazione rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato destinatario. Nel caso di autorizzazione all'esportazione di tipo globale, i dati relativi al Paese di destinazione ed al relativo certificato, dovranno essere indicati compilando il punto 9. di tanti Modelli 1 bis *(pagina 2)*, quanti saranno i diversi Paesi destinatari.

Per l'indicazione del Codice, facilmente reperibile online, occorre riferirsi ai codici "ISO 3166-1 alpha-2" - sistema a due lettere - utilizzati nelle dichiarazioni doganali per l'univoca individuazione dei Paesi.

10. DESTINATARIO(I) FINALE(I):

È uno di quei punti la cui compilazione è solo eventuale. Vanno indicati, se conosciuti al momento della spedizione dei materiali, i dati ed il codice E.O.R.I. della persona fisica e giuridica destinatari finali delle merci.



MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "MODELLO 1 (Pagina 1)" "Parti da compilare a cura dell'esportatore"

11. PAESI TERZI DI TRANSITO:

In un'ottica generale di semplificazione, la comunicazione concernente le informazioni di questo punto può essere indicata secondo le modalità di seguito descritte. Inoltre, la notifica della richiesta di non obiezione al transito avanzata al Paese terzo potrà perfezionarsi anche prima dell'avvio del procedimento di autorizzazione all'esportazione, ma comunque non prima di 30 giorni antecedenti alla presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento medesimo.

La comunicazione di tali dati, si riterrà assolta:

- con il deposito della non obiezione al transito in forma espressa da parte del Paese terzo ovvero della licenza di transito;
- con il deposito della notifica della richiesta al transito inoltrata dall'interessato al Paese terzo purché siano decorsi almeno 20 giorni dalla notifica e non siano intervenute obiezioni.

L'attestazione della notifica può essere presentata all'Autorità di P.S. competente al più tardi entro la data di spedizione, purché dalla data della notifica della richiesta al transito a quella della spedizione delle merci siano trascorsi almeno 20 giorni.



MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "MODELLO 1 (Pagina 1)" "Parti da compilare a cura dell'esportatore"

11. PAESI TERZI DI TRANSITO segue:

L'istante dovrà, quindi, allegare al Modulo dell'autorizzazione di esportazione la documentazione attestante la non obiezione al transito in forma espressa o implicita, come sopra indicato, al più tardi entro la spedizione.

Il modulo di autorizzazione all'esportazione potrà contenere, a cura dell'Autorità competente, nella parte Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri l'indicazione che "l'esportazione è autorizzata all'atto della presentazione della documentazione relativa al transito e fatte salve eventuali obiezioni al transito da parte di paesi terzi espresse prima della spedizione", nel caso in cui l'esportatore debba esibire l'autorizzazione all'esportazione per il conseguimento della licenza di transito.

La richiesta della non obiezione al transito può essere validamente inoltrata al Paese terzo anche a mezzo fax, posta elettronica certificata, lettera spedita con raccomandata internazionale, inviata dall'esportatore o da un suo delegato (spedizioniere o altra società di servizi).



MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "MODELLO 1 (Pagina 1)" "Parti da compilare a cura dell'esportatore"

11. PAESI TERZI DI TRANSITO segue:

La richiesta della non obiezione al transito dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- l'intenzione di compiere il transito e le relative località interessate,
- la natura del vettore utilizzato,
- la tipologia e la quantità dei materiali,
- il presumibile periodo di transito,
- l'indicazione dell'Autorità, Prefetto o Questore, con precisazione dell'Ufficio a cui è stata presentata la richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'esportazione, a cui potrà essere inoltrata l'eventuale obiezione al transito.

Le citate informazioni, devono intendersi quale contenuto minimo della richiesta di comunicazione del transito.

Nel caso di esportazioni multiple o globali, per ogni lotto di spedizione occorrerà ripresentare la documentazione concernente il transito, nei termini suindicati, salvo che tale documentazione sia ancora valida ed efficace e si riferisca a tutti i materiali oggetto dell'esportazione (e non al singolo lotto di spedizione).

Per l'indicazione del Codice, si rimanda al precedente punto numero 9..



UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "MODELLO 1 (Pagina 1)" "Parti da compilare a cura dell'esportatore"

12. STATO(I) MEMBRO(I) DI PREVISTO INSERIMENTO NELLA PROCEDURA DI ESPORTAZIONE DOGANALE:

Indicare lo Stato(i) membro(i) nel quale saranno espletate le procedure doganali per l'esportazione, sia nel caso in cui esso coincida con lo Stato che rilascia l'autorizzazione all'esportazione (indicato al punto 8., nel nostro caso Italia), sia che non coincida; infatti le merci potrebbero trovarsi in uno o più Stati membri diversi da quest'ultimo (cfr. art. 4, c. 3, Regolamento UE 258/2012). Per l'indicazione del Codice, si rimanda al precedente punto 9..

13. DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI:

Riportare il tipo (es. carabina, pistola, cartucce) ed il calibro dei materiali da esportare nonché l'eventuale categoria (B1, ..., B7; C1, ..., C4; D) di appartenenza dell'arma da fuoco come definita nell'allegato I alla direttiva del Consiglio 91/477/CEE, del 18 giugno 1991 e l'eventuale Codice attribuito dal Banco Nazionale di Prova al termine della procedura di riconoscimento della qualità di arma comune da sparo. Si precisa che per ogni singolo articolo è obbligatorio compilare un apposito punto 13. (13.1., 13.2., 13.3., ecc. di cui al modello 1 bis - così come si dirà meglio nella susseguente descrizione).



MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "MODELLO 1 (Pagina 1)" "Parti da compilare a cura dell'esportatore"

13.BIS. MARCATURA:

Così come avviene per il punto 11., anche per questo punto è possibile il differimento della comunicazione dei dati.

Infatti, qualora alla presentazione del modulo di autorizzazione all'esportazione non siano conosciute le informazioni concernenti il punto 13.bis., esse potranno essere comunicate, con separato elenco, al più tardi entro la data di presentazione dell'avviso di trasporto.

14. CODICE DELLA NOMENCLATURA DEL SISTEMA ARMONIZZATO O DELLA NOMENCLATURA COMBINATA:

Riportare il codice di ciascun articolo descritto nel corrispondente punto 13., secondo quanto indicato all'Allegato I (Elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni) al Regolamento UE 258/2012.



MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "MODELLO 1 (Pagina 1)" "Parti da compilare a cura dell'esportatore"

15. VALUTA E VALORE:

Indicare il valore contrattuale o commerciale espressi in euro delle merci destinate all'esportazione.

16. QUANTITÀ:

Riportare il numero complessivo degli esemplari dell'articolo indicato nel punto 13. che si intendono esportare.

17. USO FINALE:

Ogni utile informazione al riguardo, se conosciuta.

18. DATA DEL CONTRATTO:

Indicare la data di stipula del contratto di vendita dei materiali oggetto di esportazione.

19. PROCEDURA DOGANALE DI ESPORTAZIONE:

Indicare il codice "EX" che, in ambito doganale, identifica l'attività di esportazione.

20. Informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale:

Punto di compilazione eventuale in relazione a casi atipici comunicati dall'Autorità di P.S. competente al rilascio dell'autorizzazione.



MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "MODELLO 1 (Pagina 1)"

"Parti da compilare a cura dell'Autorità di Pubblica Sicurezza"

2. NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'AUTORIZZAZIONE:

Il numero dell'autorizzazione dovrà essere composto dalla sigla della provincia ove ha sede l'Autorità di P.S. che rilascia la licenza, dall'indicazione della lettera P se rilasciata dalla Prefettura-U.T.G. o dalla lettera Q se rilasciata dalla Questura seguiti dal valore numerico progressivo di protocollo. (Es. RM/P/1234 o RM/Q/1234).

3. DATA DI SCADENZA:

Va indicata la data di scadenza del provvedimento, che è determinata dalla durata inferiore tra quella di validità della licenza di P.S. (2 o 3 anni) e la durata della licenza di importazione rilasciata dal Paese terzo.

4. DETTAGLI SUL PUNTO DI CONTATTO:

Riportare la denominazione ed i recapiti - comprendenti le utenze telefoniche (tra cui anche quella del centralino) e l'indirizzo di posta elettronica - dell'Ufficio che, in seno all'Autorità di P.S. competente, è deputato all'istruttoria dei procedimenti amministrativi afferenti al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione.

6. AUTORITÀ DI RILASCIO:

In relazione alla competenza per materia, precisare se si tratta del Prefetto o del Questore, indicando anche la provincia di riferimento.



MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA "PAGINA 3" "Competenza dell'Autorità Doganale"

La pagina 3 del modulo, è quella riservata all'Autorità doganale per l'espletamento delle proprie funzioni concernenti lo scarico delle merci spedite rispetto al totale di quelle autorizzate e dovrà sempre essere allegata all'esemplare originale dell'autorizzazione all'esportazione rilasciata all'interessato.

Nell'ipotesi in cui il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione non richieda la compilazione del Modello 1 bis (pagina 2), la pagina 3 del modulo costituisce la naturale prosecuzione del Modello 1 (pagina 1).



MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "MODELLO 1 BIS (Pagina 2)"

La compilazione del "Modello 1 bis", pagina 2 del modulo, è richiesta nell'ipotesi :

- ✓ di autorizzazione all'esportazione di tipo **singola** o **multipla** che riguardino un numero di articoli superiori ad uno (infatti, il primo articolo deve essere descritto nel punto 13., mentre i successivi nei punti 13.1., 13.2., 13.3., ecc., presenti del Modello 1 bis). Si precisa che qualora compilati i punti 13.1., 13.2., 13.3., ecc., dovrà essere redatto ciascun corrispondente punto 13.bis., 14., 15. e 16.. È evidente che qualora il numero degli articoli fosse superiore ad 8 (otto), dovranno essere utilizzati più Modelli 1 bis.;
- ✓ di autorizzazione all'esportazione di tipo **globale**, compilando tanti Modelli 1 bis quanti sono i molteplici destinatari; nell'ipotesi in cui i materiali da esportare siano molteplici si applicheranno le notazione di cui sopra.

Ad eccezione del punto "2. NUMERO IDENTIFICATIVO", i cui dati coincideranno con quelli indicati al punto 2. del Modello 1 *(pagina 1)*, riservato all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente; la compilazione dei rimanenti punti sarà curata dall'esportatore.



MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL "MODELLO 1 BIS (Pagina 2)" "Parti da compilare a cura dell'esportatore"

1. ESPORTATORE:

Vanno ribadite le informazioni del punto 1. del Modello 1.

5. **DESTINATARIO**:

Nell'ipotesi di autorizzazione all'esportazione di tipo:

- **singola** e **multipla** in presenza di più articoli vanno ribadite le informazioni del punto 5. del Modello 1 (pagina 1),
- **globale**, vanno indicate le informazioni di ogni diverso destinatario, secondo le modalità illustrate per la compilazione del punto 5. del Modello 1 *(pagina 1)*. Infatti, anche in questa ipotesi, l'indicazione di una persona fisica cui ricondurre la transazione ridurrà i tempi per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione.

9. Paese d'importazione e numero dell'autorizzazione all'importazione:

Indicare lo Stato destinatario dei materiali e l'eventuale numero (o altro elemento distintivo) del certificato o autorizzazione all'importazione rilasciata dalla competente Autorità dello Stato destinatario. È opportuno, anche in questo caso, indicare il Codice del Paese, facilmente reperibile online, riferendosi ai codici "ISO 3166-1 alpha-2" - sistema a due lettere - utilizzati nelle dichiarazioni doganali per l'univoca individuazione dei Paesi.



UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Allegati alla Circolare del 22 ottobre 2013

Con circolare del 22 ottobre 2013, sono stati diramati tre allegati (1, 2 e 3), con obiettivi esclusivamente semplificatori, concernenti la modulistica relativa alle informazioni aggiuntive previste dalla normativa nazionale per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione. Sono allegati, nella loro versione cartacea aggiornata, alla presente pubblicazione e scaricabili, nella versione *PDF* compilabile, nella sezione *Armi* dei servizi *Per il Cittadino* del sito della Polizia di Stato, all'indirizzo internet *http://www.poliziadistato.it*.

L'allegato 1, che si concretizza nell'"Istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione definitiva di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni", consente l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, con la sottoscrizione dell'istanza di rilascio della licenza, e di assolvimento dell'imposta di bollo.

A tal proposito, si precisa che dovrà essere apposta una marca da bollo, del valore previsto, sulla istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione ed una ulteriore sul provvedimento emanato al termine del procedimento.

Gli allegati 2 e 3, concernenti, rispettivamente, l'avviso di trasporto e l'elenco delle informazioni di cui ai punti 13.bis. (marcatura) del modulo autorizzatorio, devono essere intesi quali modelli di riferimento e sono assolutamente adattabili alle diverse situazioni e tipologie di merci, a condizione che risultino comunque sempre chiaramente desumibili tutte le informazioni, in essi contenute, necessarie per la completa istruttoria del procedimento amministrativo.